REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA...

Lucca

REGOLAMENTO INTERNO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA

APPROVATO DAL CONSIGLIO STESSO

con deliberazione del dì 3 ottobre 1865

SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO

COMPOSTA DEI SIGNORI

CONTE C. DE' NOBILI AVV. I. ZAPELLI

DOTT. T. BUCK *Relatore*

LUCCA

TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE GIUSTI

1865

TITOLO I.

Della Presidenza

Art. 1. La Presidenza tanto del Consiglio comunale quanto della Giunta spetta al Sindaco come capo dell'amministrazione municipale: in caso di assenza o d'impedimento del Sindaco, o per ragione di delega, essa è sostenuta da chi lo surroga o ne tiene le veci *(Leg. art. 102-108)*.

Art. 2. Il Sindaco, o chi ne tiene il luogo, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare fra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore, e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro assessore da esso delegato *(citati articoli)*.

Art. 3. La Presidenza, comunque sostenuta è investita di potere discrezionale per mantenere l'ordine delle sedute del Consiglio e della Giunta, e per man-

tenere l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni *(L. art. 211).*

Art. 4. Essa apre e chiude le sedute, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, ed annunzia il risultamento delle avvenute deliberazioni.

Art. 5. Alle sedute delle quali sopra interviene il segretario del Comune od un segretario aggiunto. Spetta a questo il procedere all'appello nominale, il prendere nota della parola richiesta, verificare il numero dei votanti, compilare il processo verbale colla indicazione degli oggetti in discussione e dei punti principali trattati, non che delle deliberazioni prese col relativo numero dei voti favorevoli e contrari.

Art. 6. Tanto delle deliberazioni del Consiglio quanto di quelle prese di urgenza dalla Giunta, spetta altresì al segretario o suo aggiunto l' obbligo della loro pubblicazione nell' albo pretorio da darsi nel primo giorno festivo o di mercato successivo a quello della loro data a norma della legge *(L. art. 90. 94).*

Art. 7. Il Consiglio comunale può sempre assumere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con obbligo di farne espressa menzione motivata nel relativo processo verbale. In tal caso il segretario comunale o suo aggiunto dee ritirarsi dall' adunanza durante la deliberazione *(Reg. art. 42).*

Art. 8. L' esclusione del segretario è di diritto quando egli abbia un interesse diretto od indiretto nella deliberazione a norma dell' art. 222 della leg-

ge 20 marzo 1865 n.º 2248 allegato A — In questo caso il Consiglio assumerà alle funzioni di segretario uno dei suoi membri a forma del precedente articolo *(Reg. cit. art.)*.

TITOLO II.

Commissioni speciali, e di revisione dei conti, e delegazioni

ART. 9. Il Consiglio può nominare apposite commissioni con l'incarico di riferire intorno ad oggetti i quali richiedono indagine ed esame speciale *(L. art. 217)*.

ART. 10. Il Consiglio nomina la commissione per la revisione dei conti della gestione in corso; essa sarà composta di tre consiglieri eletti fuori del seno della Giunta municipale *(L. art. 84)*.

ART. 11. Il Consiglio può conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo da lui rappresentato, e per ciò che da esso dipende *(L. art. 228)*.

ART. 12. La nomina per le commissioni e delegazioni di cui nei precedenti tre articoli saranno fatte collo scrutinio di lista.

ART. 13. Le schede a scrutinio di lista debbono portare scritti tanti nomi quante sono le persone da nominare. Le schede che conterranno un numero di nomi oltre il bisogno, saranno valevoli soltanto per i primi iscritti fino a concorrenza del numero richiesto.

ART. 14. Non ottenendosi col primo scrutinio di lista la maggioranza assoluta di voti, si ricorrerà ad

un secondo scrutinio sul quale basterà la maggioranza relativa. In caso di parità di voti decide l'anzianità.

TITOLO III.

Sessione ordinaria e straordinaria

Art. 15. Le sessioni ordinarie hanno luogo per disposizione di legge due volte l'anno; la prima in marzo, aprile, o maggio; la seconda in ottobre o novembre *(L. art. 77)*.

Art. 16. La durata delle sessioni ordinarie non può eccedere il termine di trenta giorni se non provocando ed ottenendone il permesso dalla Deputazione provinciale *(L. cit. art.)*

Art. 17. Le sessioni straordinarie possono essere ordinate dal Prefetto sulla istanza della Giunta municipale, o di una terza parte dei consiglieri comunali, od anche di uffizio *(L. art. 78)*.

Art. 18. La convocazione dei consiglieri in ogni caso spetta alla Presidenza, e deve esser fatta a domicilio per avviso scritto.

Art. 19. Per le sessioni ordinarie un tale avviso deve aver luogo quindici giorni innanzi a quello stabilito per la loro apertura. Per le straordinarie dee farsi in modo che i consiglieri possano riceverlo in tempo utile. In questo secondo caso l'avviso specificherà gli oggetti della convocazione *(L. art. 80)*.

Art. 20. Essendo necessaria una seconda convocazione dei consiglieri, essa deve esser fatta per avviso

scritto come la prima: e trattandosi di adunanza straordinaria, dovrà esser nuovamente indicata sul detto avviso la specifica di cui nell' articolo precedente *(Reg. art. 41)*.

ART. 21. Nelle sessioni ordinarie nessuna proposta potrà essere sottoposta a deliberazione definitiva se non venga depositata nella sala delle adunanze 24 ore prima con tutti i documenti necessarj al suo esame *(L. art. 213)*.

ART. 22. Nei casi di sessione straordinaria i documenti e rapporti relativi alle proposte dovranno esser depositati nella sala delle adunanze almeno due giorni prima della discussione.

ART. 23. Nelle sedute per sessioni straordinarie non si potrà trattare alcuna proposta o quistione, la quale sia estranea all' oggetto della convocazione, e non trovisi per ciò inscritta nel relativo avviso *(L. art. 214)*.

TITOLO IV.

Sedute

ART. 24. Il Consiglio comunale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà del numero dei consiglieri. Ove si renda necessaria una seconda convocazione sugli stessi affari, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti *(L. art. 89. — Reg. art. 41)*.

ART. 25. La Giunta municipale non può deliberare se non interviene la metà dei membri che la com-

pongono, e se questi non sono almeno in numero di tre *(L. art. 95.)*

Art. 26. Ove accada che ad una seduta del Consiglio non intervenga il Sindaco o l'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano: ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano *(L. art. 108)*.

Art. 27. Nel processo verbale delle sedute si terrà nota delle ragioni addotte dai consiglieri non intervenuti per giustificare la mancanza del loro intervento.

Art. 28. Le sedute del Consiglio saranno sempre private allorquando si tratti di quistioni risguardanti le persone; in questo caso le deliberazioni relative saranno distese in verbale separato, dal quale risulti essersi proceduto alla votazione per suffragio segreto ed in seduta non pubblica *(L. art. 88. — Reg. art. 43)*.

Art. 29. Qualsiasi seduta comincia coll'appello nominale. Non verificandosi il numero determinato dalla legge a poter deliberare, sarà preso nota nel processo verbale del nome dei mancanti con indicazione speciale di quelli che non avessero offerta giustificazione della loro mancanza.

Art. 30. Verificato essere i presenti nel numero richiesto per deliberare, la Presidenza dichiara legale l'adunanza, ed essendovi luogo, ordina la lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale rimane approvato ove non avvenga reclami sul medesimo.

Art. 31. Avendo luogo reclami il Consiglio o la Giunta risolverà intorno alle modificazioni che fossero soggetto di controversia.

Art. 32. I processi verbali sono firmati dalla Presidenza, dal membro più anziano e dal segretario *(L. art. 226)*.

Art. 33. Prima di chiudere la seduta la Presidenza indica l' ora in cui si aprirà la seduta successiva e l' ordine del giorno relativo, il quale si terrà affisso alla porta della sala delle adunanze.

Art. 34. La Presidenza ha facoltà di sospendere e disciogliere l' adunanza facendone processo verbale che trasmetterà al Prefetto della provincia *(L. art. 211)*.

Art. 35. Può inoltre nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che sia espulso dall' uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l' arresto.

Di questi ordini sarà fatta menzione nel processo verbale, e sull' esibizione del medesimo sarà proceduto alla cattura *(L. cit. art.)*.

TITOLO V.

Ordine delle discussioni

Art. 36. L' iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta per legge indistintamente all' autorità governativa, alla Presidenza ed ai consiglieri *(L. art. 216)*.

Questi ultimi dovranno per altro sottoscriverle, e presentarle alla Presidenza affinchè siano immediatamente inviate per l' esame in merito alla Giunta mu-

nicipale, o ad un' apposita commissione a seconda delle decisioni del Consiglio.

Art. 37. Saranno prima discusse le proposte governative, poi quelle della Presidenza, e finalmente quelle dei consiglieri secondo l' ordine di loro presentazione (*L. cit. art.*).

Art. 38. Nessuna proposta potrà essere deliberata se non sia compresa nell' ordine del giorno, ed i relativi documenti e rapporti non siano stati depositati nella sala dell' adunanza in conformità degli articoli 21, e 22 del presente regolamento.

Art. 39. Non sono per altro soggette alle prescrizioni di cui nel precedente articolo le questioni di ordine che nascono nel corso della discussione, e le questioni pregiudiciali ed incidentali dirette ad escludere, a sospendere, o ad emendare la proposta principale.

Art. 40. Il Consiglio sarà sempre libero di rimandare una proposta all' esame di una speciale commissione.

Art. 41. L' autore di una proposta può sempre ritirarla, e così far cessare ogni discussione finchè essa non è stata argomento di complessiva e definitiva deliberazione; ma se un altro consigliere la riprende, la discussione continua.

Art. 42. Se un emendamento dopo esser sviluppato dal suo autore non è appoggiato almeno da tre consiglieri non dà luogo ad alcuna deliberazione.

Art. 43. Il Consiglio può rimandare l' emendamento alla commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o ad una nuova commissione.

Art. 44. Chi intende parlare dovrà chiedere ed ottenere la facoltà dalla Presidenza.

Art. 45. Ogni oratore deve rivolgere il discorso al Consiglio e parlare dal proprio posto stando in piedi, salvochè il Consiglio gli permetta di sedere per causa d' infermità.

Art. 46. È vietata qualunque espressione la quale rechi offesa al decoro del Consiglio, od all' intenzione delle persone: — è vietata altresì ogni spiegazione in forma di dialogo, ogni diretta interpellazione, e qualunque interruzione, la quale non avvenga per un richiamo al regolamento.

Art. 47. La Presidenza chiamerà all' ordine od alla questione chi se ne allontani nella discussione. Occorrendo un secondo richiamo se ne terrà nota nel processo verbale, e l' oratore rimarrà privo della facoltà di parlare sulla materia in questione.

Art. 48. Non è permesso di parlare più di due volte sulla medesima questione, eccettochè non si ottenga per l' organo della Presidenza il consenso dall' adunanza.

Art. 49. Nonostante è sempre data facoltà nel corso della discussione di chiedere la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento, e per rispondere ad un fatto personale.

Art. 50. Il Presidente prende la parola soltanto nel caso di richiamare gli oratori ai veri termini della questione, e di presentarne lo stato.

Art. 51. Volendo prendere parte alla discussione cede il seggio della presidenza all' assessore anziano, ed

in difetto di assessori al consigliere anziano, e parla dal banco dei consiglieri, non ripigliando il suo seggio finchè non sia terminata la discussione e la relativa deliberazione.

Art. 52. Hanno la preferenza nelle discussioni le questioni d'ordine e richiami al regolamento, le questioni pregiudiziali e incidentali che tendono ad escludere, a sospendere e ad emendare la questione o proposta principale.

Art. 53. Gli emendamenti subalterni sono preferiti nella deliberazione agli emendamenti principali.

Art. 54. Se quattro consiglieri fanno domanda alla Presidenza per la chiusura della discussione, essa la mette ai voti; è permesso peraltro di chiedere la parola *pro* e *contra* la domanda di chiusura. La Presidenza la concederà soltanto al primo consigliere che l'avrà chiesta *pro*, ed al primo che l'avrà chiesta *contra*.

Art. 55. Le questioni complesse vengono divise di pieno diritto nelle parti che le compongono.

Art. 56. Quando si tratti di un progetto composto di più articoli, la discussione generale precederà la discussione speciale dei singoli articoli, i quali saranno votati ad uno ad uno successivamente.

Art. 57. I consiglieri si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti, e contabi-

lità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi *(L. art. 222)*.

Art. 58. Chiusa la discussione si procede al voto per appello nominale ad alta voce, o per alzata e seduta. Dovrà procedersi alla votazione per appello nominale quando quattro consiglieri ne facciano espressa domanda *(L. art. 212)*.

Art. 59. Le sole votazioni concernenti persone si eseguiscono a scrutinio segreto *(L. art. cit.)*.

Art. 60. Nella votazione per alzata e seduta i consiglieri che intendano approvare la proposta dovranno rimanere in piedi fino a che la Presidenza assistita da due consiglieri da essa delegati, e dal segretario, non abbiano compiuta la contazione dei voti favorevoli e dei contrari. Quando insorga dubbio sull' esito della votazione si farà luogo alla controprova, e se il dubbio rimane si procederà alla votazione per appello nominale.

Art. 61. Non è permesso prendere la parola fra coteste diverse prove, salvo che per un richiamo al regolamento relativo alla votazione medesima.

Art. 62. Per procedere allo scrutinio segreto, il segretario fa l' appello nominale. I consiglieri di mano in mano che sono chiamati dichiarano la loro presenza, e ricevono ciascuno due pallottole, una bianca e l' altra nera, significanti quella l' adozione, e questa il rifiuto.

Ciascun consigliere depone quella che esprime il suo voto nell' urna posta sul banco della Presidenza, e sul davanti della quale la Presidenza stessa avrà fatto infiggere un cartello su cui sarà scritto — *per*

l' adozione — o *per l' emendamento della proposizione;* — ripone poi la pallottola di cui non ha fatto uso in altra urna posta sul tavolo del segretario.

Art. 63. Appena dato il suo voto ciascun consigliere ritorna al suo posto.

Art. 64. Ultimato l' appello e la votazione, il segretario travasa in un vassojo le pallottole contenute nell' urna posta sul banco della Presidenza, e questa coll' assistenza di due consiglieri a sua scelta separa le bianche dalle nere numerandole ostensibilmente.

Art. 65. Nel verbale delle adunanze si deve far constatare del nome dei singoli consiglieri presenti alla votazione sopra ciascun oggetto, con la indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 66. Una proposta è adottata qualora si verifichi la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la proposta s' intende rigettata *(L. art. 223).*

Art. 67. Terminata la votazione, la Presidenza con l' assistenza dei due consiglieri ne riconosce e dichiara il risultamento con una delle seguenti formule, a seconda dei casi:

Il Consiglio adotta

Il Consiglio non adotta

(all' unanimità, od alla maggioranza);

Il Consiglio rigetta stante la parità dei voti.

Art. 68. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni allorquando si fa lettura del detto verbale per la sua approvazione *(L. art. 225).*

DELIBERAZIONE

Presa dal Consiglio comunale nell' adunanza del dì 13 novembre 1865 sulla proposta del cons. sig. G. Allegrini.

« Il Consiglio comunale delibera in massima che
« le sue adunanze sieno pubbliche; saranno private
« nei casi voluti dalla legge, e quando ne sia fatta
« domanda da cinque consiglieri, e questa sia appro-
« vata dal Consiglio ».